



COMUNE DI S.AGATA SUL SANTERNO

Provincia di Ravenna

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 8 del 21/02/2022

OGGETTO: ADEMPIMENTI PER ANNO 2022 - FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 859 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145

Il giorno 21/02/2022 alle ore 10:45 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi.

All'appello risultano:

EMILIANI ENEA	Sindaco-Presidente
BORGHI LILIA	Assessore esterno e Vice Sindaco
SGARAVATO ELISA	Assessore esterno

Presenti	Assenti
X	
X	
X	

Assiste il SEGRETARIO GENERALE **MORELLI MARGHERITA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **Sig. EMILIANI ENEA** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti che hanno resa necessaria la convocazione.

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione:

, , , , ,

Presenti: 3

Assenti: 0

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO GENERALE al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti approvati.

ADEMPIMENTI PER ANNO 2022 - FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 859 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 09/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 / 2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022 / 2024;
- la con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 9 febbraio 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024 Parte Contabile;

Premesso che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della Legge n.145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali";
- l'articolo 1, comma 861 della Legge n. 145 del 2018, come modificato dall'articolo 9 del dl n. 152/2021, in merito all'elaborazione degli indicatori necessari per l'eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita "*Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. [...]. Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le Amministrazioni Pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile*";
- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che "*entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*
 1. *al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 2. *al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di*

beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

3. al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

4. al 1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.”;

- l'articolo 1, comma 859 dispone che le misure di cui alla Lettera a) dei commi 862 o 864, si applicano *“se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. **In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio”**.*

Sancisce inoltre che *“le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”*

- L'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, *“le misure di cui al comma 862, Lettera a), al comma 864, Lettera a), e al comma 865, Lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.”;*

Preso atto delle risultanze della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, comma 1, del DL 8 aprile 2013 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (PCC) degli indicatori di cui al citato art. 1, comma 859, per l'anno 2021, del Comune di Sant'Agata sul Santerno:

- riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31/12/2021, aggiornato alla data del 17/02/2022 (stock del debito) elaborato dai sistemi contabili dell'ente: euro 19.955,46;
- riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31/12/2021, aggiornato alla data del 17/02/2022 (stock del debito) elaborato da PCC euro 19.955,46;
- importo totale documenti commerciali ricevuti nell'esercizio 2021: euro 1.155.318,00;
- rapporto tra debito scaduto e non pagato (stock del debito) e il totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio pari al 1,73%;
- tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti anno 2021 elaborato dai sistemi contabili: (-) 3 giorni;

Dato atto che:

- l'ente ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito, in quanto il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato art. 33 del DL n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, è inferiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio, essendo pari allo 1,73%;
- l'ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a (- 3) giorni;

Verificato, pertanto, che l'ente non è soggetto all'obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali;

Visti:

- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e s.m.i., dal Responsabile Servizio Comune Sant'Agata sul Santerno – Settore Ragioneria – Area Servizi Finanziari dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Ad unanimità di voti, resi in forma palese per alzata di mano

d e l i b e r a

1. di prendere atto delle risultanze per l'anno 2021 della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (PCC) degli indicatori di cui all'art. 1 comma 859 della Legge 145/2018 del Comune di Sant'Agata sul Santerno come di seguito riepilogate:
 - riepilogo del debito scaduto e non pagato per l'anno 2021 elaborato da PCC euro 19.955,46;
 - importo totale documenti ricevuti nell'esercizio 2021: euro 1.155.318,00 e quindi un rapporto tra debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del DL n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio 2021 e il totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio pari al 1,73%;
 - tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti anno 2021 elaborato dai sistemi contabili: (-) 3 giorni;
2. di dare atto che l'ente ha rispettato gli obblighi di pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 33/2013 e della trasmissione alla PCC della comunicazione dello stock del debito residuo e dell'avvenuto pagamento delle fatture (comma 868 art. 1 L. 145/2018);
3. di dare atto che l'ente non è soggetto all'obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali, pertanto non necessita del parere dell'Organo di Revisione;
4. di trasmettere il presente atto all'Organo di Revisione del Comune di Sant'Agata sul Santerno, a meri fini conoscitivi;
5. di dichiarare, con separata unanime votazione palesemente espressa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali".

IL PRESIDENTE
EMILIANI ENEA

IL SEGRETARIO GENERALE
MORELLI MARGHERITA